



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina

ORDINANZA N° 45/2010

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Terracina:

VISTA: l'istanza prot. 2012 del 16.06.2010 del Parco Regionale Riviera di Ulisse tesa ad ottenere l'emissione di un Ordinanza di polizia marittima relativa alle aree marine in consegna alla Regione Lazio, antistanti l'ambito di competenza del Circondario Marittimo di Gaeta/Terracina;

VISTA: la nota prot. n° 2407 trasmessa dall'ente Parco Regionale Riviera D'Ulisse in data 22.07.2010 ad integrazione dell'istanza di cui al precedente punto;

VISTO: il verbale di consegna di pertinenza di demanio pubblico marittimo n. 228 in data 09.03.2009 alla Regione Lazio – Dipartimento Territorio/Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli, riguardante gli specchi acquei prospicienti la perimetrazione terrestre del "Parco Regionale Riviera di Ulisse" segnatamente alle zone costiere di "Gianola/Monte di Scauri" (Comune di Formia/Minturno) e di "Monte Orlando" (Comune di Gaeta);

VISTO: il foglio prot. 00832 del 31.03.2008 del Marifari Taranto – Sezione staccata di Napoli, con il quale sono state impartite le prescrizioni circa la tipologia ed il numero dei segnalamenti marittimi, in ottemperanza alla vigente normativa;

VISTA: la Legge n° 963 del 14 luglio 1965 e il relativo Regolamento di attuazione D.P.R. n° 1639 del 02.10.1968 e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATA: la necessità di regolamentare lo specchio acqueo comprendente le aree marine in consegna al Parco Regionale Riviera di Ulisse ricadenti nella giurisdizione del Circondario Marittimo di Terracina, segnatamente alle attività di pesca, transito ed ancoraggio di navi e natanti, in funzione degli scopi di tutela ambientale e ripopolamento ittico;

VISTE: le Ordinanze n. 53/2007 e n. 35/2010, della Capitaneria di Porto di Gaeta;

VISTA: l' Ordinanza n. 90/2006 di questo Ufficio Circondariale Marittimo;

VISTA: l'Ordinanza n. 57/2007 del Comune di Sperlonga;

VISTI: gli art. 17, 28, 30 e 81 del Codice della Navigazione nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

ORDINA

ARTICOLO 1

All'interno dello specchio acqueo dell'area marina compresa tra la linea di costa ed i punti con le seguenti coordinate geografiche posti a largo della stessa antistanti il litorale del Comune di Sperlonga segnalati da boe diurne/notturne come meglio indicati nello stralcio planimetrico allegato facente parte integrante del presente provvedimento

	Latitudine	Longitudine
A)	41°14,939' N	013°26,802' E
B)	41°14,793' N	013°27,021' E
C)	41°14,555' N	013°27,569' E
D)	41°14,339' N	013°27,633' E
E)	41°14,155' N	013°28,267' E
F)	41°14,269' N	013°28,489' E



Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina

è sempre vietato ormeggiarsi all'ancora, praticare la pesca sia sportiva che professionale e la raccolta, sia dal mare che dalla costa, di organismi viventi o anche solo parte di questi, di reperti storici, geologici ed archeologici ovvero di residui bellici. Durante la stagione balneare è, inoltre, vietato navigare all'interno del predetto specchio acqueo a tutte le unità da traffico, da pesca ovvero da diporto a motore e/o vela compresi gli scooter d'acqua, le tavole a vela, windsurf, kitesurf, surf da onda.

ARTICOLO 2

Sono esenti dal divieto di navigazione di cui al precedente articolo 1 tutte le unità non munite di propulsione a motore e/o a vela (jole, pattini, pedalò, sandolini, mosconi, canoe, ecc.) nonché le imbarcazioni espressamente autorizzate, nei periodi al di fuori della stagione balneare, dall'Ente Parco Regionale "Riviera di Ulisse" impegnate in attività di studio, di ricerca scientifica, di visite guidate per finalità ludico-ricreative, per attività documentaristica previa comunicazione all'Autorità Marittima. Sono, altresì, esentate dai divieti dell'articolo precedente le unità della Guardia Costiera e delle Forze di Polizia impiegate nelle attività di istituto/emergenza nonché le imbarcazioni espressamente autorizzate dall'Ente Parco per l'attività di manutenzione ordinaria/straordinaria dei segnalamenti marittimi perimetrali.

ARTICOLO 3

L'effettuazione di immersioni subacquee nella zona di mare delimitata dalle boe di cui all'art. 1 potrà essere consentita, al solo scopo di osservazione marina, solamente previa specifica autorizzazione rilasciata a cura dell'Ente Parco Regionale "Riviera di Ulisse".

ARTICOLO 4

E' fatto obbligo all'Ente Parco Regionale "Riviera di Ulisse" di predisporre la manutenzione ordinaria e straordinaria dei segnalamenti previsti, indicanti i divieti di cui alla presente Ordinanza, nonché la vigilanza sul corretto funzionamento e posizionamento dei segnalamenti marittimi perimetrali.

ARTICOLO 5

I contravventori alle norme della presente Ordinanza saranno puniti ai sensi della Legge n° 963 del 14.07.1965, dell'articolo 53 del D. Lgs n.171/05 e dell'art. 1231 del Codice della Navigazione qualora il fatto non costituisca più grave reato e saranno ritenuti responsabili anche civilmente per gli eventuali danni a persone e/o cose che dovessero derivarne.

ARTICOLO 6

La presente ordinanza sia affissa all'albo di questo Ufficio, del Comune di Sperlonga nonché pubblicata sul sito web dell'intestato Comando all'indirizzo www.guardiacostiera.it/terracina alla sezione "ordinanze".

Terracina, 23 luglio 2010

IL COMANDANTE
Tenente di Vascello (CP) Cosmo FORTE

ALLEGATO ORDINANZA N° 45/2010 DEL 23.07.2010

